

**Articolo 14**  
**Il Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.P.S.P. ed è sostituito nel caso di assenza e di impedimento da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Vicepresidente.
2. Al Presidente spetta:
  - a. curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
  - b. dare impulso e promuovere le strategie aziendali,
  - c. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
  - d. concedere al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
  - e. autorizzare il direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
  - f. integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;
  - g. esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri, con votazione a scrutinio segreto.
4. Il Consiglio di amministrazione può revocare il Presidente con deliberazione approvata con voto palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri, su proposta motivata sottoscritta da almeno 3 consiglieri. La seduta del Consiglio deve tenersi entro 30 giorni dal deposito della proposta presso il direttore dell'azienda, e il Presidente è tenuto ai necessari tempestivi adempimenti.
5. Il Vicepresidente è nominato e revocato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.